

Le associazioni si ritrovano in Firenze dalla Tipografia Emme Berra, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con ogni postale franco diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali. Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni costano 50 per linea o spazio di linea. Il prezzo delle inserzioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20 ARRETRATO CENTESIMI 40

Table with columns: Per Firenze, Roma e per la Provincia del Regno, Svizzera, Anno L. 42, Sem. 22, Tamm. 13, etc.

Firenze, Sabato 8 Ottobre

Table with columns: Francia, Inghil., Belgio, Austria, Germ., Id., Rendiconti ufficiali del Parlamento, Anno L. 82, Sem. 48, Tamm. 27, etc.

PARTE UFFICIALE

Il Numero 5890 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Articollo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data alla Convenzione per la garanzia reciproca della proprietà letteraria ed artistica tra l'Italia ed il Baden, firmata a Karlsruhe il 24 maggio 1870, ed all'annesso protocollo, le cui ratificazioni furono ivi scambiate il 3 del corrente mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 18 settembre 1870.

VITTORIO EMANUELE II

VISCONTI VENOSTA

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Essendo stata conclusa tra Noi e Sua Altezza Reale il Granduca di Baden una Convenzione per proteggere ed assicurare nei rispettivi Stati la proprietà delle opere di scienze, lettere ed arti, e sottoscritta dai Nostri Plenipotenziari a Karlsruhe addì ventiquattro maggio del corrente anno mille ottocento settanta;

Convenzione del tenore seguente:

Sa Maestà il Re d'Italia e Son Altezza Reale il Grand-Duc de Bade, egualmente animati dal desiderio d'adoperar d'un comun accordo le misure che loro ott par le plus propres à garantir réciproquement la propriété des œuvres d'esprit et d'art, ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Maestà il Re d'Italia.

Monsieur Isaac Artom, son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Son Altezza Reale il Grand-Duc de Bade;

Son Altezza Reale il Grand-Duc de Bade, Monsieur Rodolphe De Freydori, son Président du Ministère de la Maison Grand-ducale et des Affaires Étrangères;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Les auteurs de livres, brochures ou autres écrits, de compositions musicales ou d'arrangements de musique, d'œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de toutes autres productions analogues, du domaine littéraire ou artistique, jouiront, dans chacun des deux pays réciproquement, des avantages qui y sont ou seront attribués par la Loi à la propriété des ouvrages de littérature ou d'art, et ils auront la même protection et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, que si cette atteinte avait été commise à l'égard d'auteurs d'ouvrages publiés pour la première fois dans le pays même.

Toutefois, ces avantages ne leur seront réciproquement assurés que pendant l'existence de

leurs droits dans le pays où la publication originale a été faite, et la durée de leur jouissance dans l'autre pays ne pourra excéder celle fixée par la Loi pour les auteurs nationaux.

Art. 2. Sera réciproquement licite la publication dans chacun des deux pays d'extraits ou de morceaux entiers d'ouvrages, ayant paru pour la première fois dans l'autre, pourvu que ces publications soient spécialement appropriées et adaptées pour l'enseignement ou l'étude, et soient accompagnées de notes explicatives, ou de traductions interlinéaires ou marginales, dans la langue du pays où elles sont imprimées.

Art. 3. La jouissance du bénéfice de l'art. 1. est subordonnée à l'accomplissement, dans les pays d'origine, des formalités qui sont prescrites par la loi pour assurer la propriété des ouvrages de littérature ou d'art.

Pour les livres, cartes, estampes, gravures, lithographies ou œuvres musicales publiés pour la première fois dans l'un des deux pays, l'exercice du droit de propriété dans l'autre pays sera, en outre, subordonné à l'accomplissement préalable, dans ce dernier, de la formalité de l'enregistrement, effectué de la manière suivante:

Si l'ouvrage a paru pour la première fois dans le Grand-Duché de Bade, il devra être enregistré à Florence, au Ministère d'Agriculture, Industrie et Commerce;

Si l'ouvrage a paru pour la première fois en Italie, il devra être enregistré à Karlsruhe au Ministère de l'Intérieur.

L'enregistrement se fera, de part et d'autre, sur la déclaration écrite des intéressés, laquelle pourra être respectivement adressée, soit aux susdits Ministères, soit aux Légations dans les deux pays.

Dans tous les cas, la déclaration devra être présentée dans les trois mois qui suivront la publication de l'ouvrage dans l'autre pays, pour les ouvrages publiés postérieurement à la mise en vigueur de la présente Convention, et dans les trois mois qui suivront cette mise en vigueur pour les ouvrages publiés antérieurement.

A l'égard des ouvrages qui paraissent par livraison, le délai de trois mois ne commencera à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison, à moins que l'auteur n'ait indiqué, conformément aux dispositions de l'art. 6, son intention de se réserver le droit de traduction, auquel cas chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé.

La formalité de l'enregistrement, qui en sera fait sur des registres spéciaux tenus à cet effet, ne donnera, de part et d'autre, ouverture à la perception d'aucune taxe.

Les intéressés recevront un certificat authentique de l'enregistrement; ce certificat sera délivré gratis, sauf, s'il y a lieu, les frais de timbre.

Le certificat relatera la date précise à laquelle la déclaration aura eu lieu; il fera foi dans toute l'étendue des territoires respectifs, et constatera le droit exclusif de propriété et de reproduction, aussi longtemps que quelque autre personne n'aura pas fait admettre en justice un droit mieux établi.

Art. 4. Les stipulations de l'article 1. s'appliqueront également à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales, publiées, exécutées ou représentées pour la première fois dans l'un des deux pays, après la mise en vigueur de la présente Convention.

Art. 5. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux les traductions faites, dans l'un des deux pays, d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jouiront, à ce titre, de la protection stipulée par l'article 1. en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans l'autre pays. Il est bien entendu, toutefois, que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, écrit en langue morte ou vivante, hormis le cas et les limites prévus par l'article ci-après.

Art. 6. L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays, qui aura entendu se réserver le droit de traduction, jouira pendant cinq années, à partir du jour de la première publication de la traduction de son ouvrage, autorisée par lui, du privilège de protection contre la publication, dans l'autre pays, de toute traduction du même ouvrage, non autorisée par lui, et ce sous les conditions suivantes:

1. L'ouvrage original sera enregistré dans l'un des deux pays, sur la déclaration faite dans un délai de trois mois, à partir du jour de la première publication dans l'autre pays, conformément aux dispositions de l'article 3.

2. L'auteur devra indiquer, en tête de son ouvrage, l'intention de se réserver le droit de traduction.

3. Il faudra que ladite traduction autorisée ait paru, au moins en partie, dans le délai d'un an à compter de la date de la déclaration de l'original, effectuée ainsi qu'il vient d'être prescrit, et, en totalité, dans le délai de trois ans, à partir de ladite déclaration.

4. La traduction devra être publiée dans l'un des deux pays, et être, elle-même, enregistrée conformément aux dispositions de l'article 3.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration de l'auteur, qui entend se réserver le droit de traduction, soit exprimée dans la première livraison. Cette déclaration devra être reproduite dans la première livraison de chaque volume, si les ouvrages publiés par livraisons se composent de plusieurs volumes.

Toutefois, en ce qui concerne le terme de cinq ans, assigné par cet article pour l'exercice du droit de privilège de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé, chacune d'elles sera enregistrée dans l'un des deux pays, sur la déclaration faite dans les trois mois, à partir de sa première publication dans l'autre.

Relativement à la traduction des ouvrages dramatiques ou à la représentation de ces traductions, l'auteur qui voudra se réserver le droit exclusif dont il s'agit aux articles 4 et 6, devra faire paraître ou représenter sa traduction trois mois après l'enregistrement de l'ouvrage original.

Art. 7. Lorsque l'auteur d'une œuvre spéciale de l'article 1. aura cédé son droit de publication ou de reproduction à un éditeur dans le territoire des Parties contractantes, sous la réserve que les exemplaires ou éditions de cette œuvre, ainsi publiés ou reproduits, ne pourront être vendus dans l'autre pays, ces exemplaires ou éditions seront respectivement considérés et traités dans ce pays comme reproduction illicite.

Les ouvrages, auxquels cette disposition s'applique, seront librement admis dans les deux pays pour le transit à destination d'un pays tiers.

Art. 8. Les mandataires légaux, ou ayant cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes, etc., jouiront réciproquement, et à tous égards, des mêmes droits que ceux que la présente Convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs et lithographes eux-mêmes.

Art. 9. Nonobstant les stipulations des articles 1. et 5 de la présente Convention, les articles extraits des journaux ou recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays, pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu qu'on y indique la source à laquelle on les aura puisés.

Toutefois, cette faculté ne s'étendra pas à la reproduction, dans l'un des deux pays, des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, lorsque les auteurs auront formellement déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction. En aucun cas, cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

Art. 10. La vente et l'exposition dans le ter-

ritoire des Parties contractantes, d'ouvrages ou objets de reproduction non autorisés, définis par les articles 1., 4, 5 et 6, sont prohibées, sauf ce qui est dit à l'article 12, soit que lesdites reproductions non autorisées proviennent de l'un des deux pays, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque.

Art. 11. En cas de contrevention aux dispositions des articles précédents, la saisie des objets de contrefaçon sera opérée, et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par les législations respectives de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale.

Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés par les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, d'après la législation en vigueur dans chacun des deux pays.

Art. 12. On prendra dans les deux pays, par voie de règlement d'administration publique, les mesures nécessaires pour prévenir toute difficulté ou complication à raison de la possession et de la vente par les éditeurs, imprimeurs ou libraires de l'un ou de l'autre des deux pays, de réimpression d'ouvrages de propriété des auteurs respectifs et non tombés dans le domaine public, fabriqués ou importés par eux antérieurement à la mise en vigueur de la présente Convention, ou actuellement en cours de fabrication et de réimpression non autorisées.

Ces règlements s'appliqueront également aux clichés, bois et planches gravées de toute sorte, ainsi qu'aux pierres lithographiques existant en magasin chez les éditeurs ou imprimeurs italiens ou allemands, et constituant une reproduction non autorisée de modèles allemands ou italiens.

Toutefois ces clichés, bois et planches gravées de toute sorte, ainsi que les pierres lithographiques, ne pourront être utilisés que pendant quatre ans, à dater de la mise en vigueur de la présente Convention.

Art. 13. Les livres d'importation licite seront admis réciproquement par les bureaux de douane qui leur seront ouverts actuellement, ou qui le seraient par la suite.

Art. 14. Les dispositions de la présente Convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient aux Parties contractantes de surveiller, de surveiller ou d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation ou l'exposition de tout ouvrage ou production, à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.

La présente Convention ne portera aucune atteinte au droit des parties contractantes de prohiber l'importation des livres qui, d'après ses lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient déclarés être de contrefaçon.

Art. 15. Dans le but de faciliter l'exécution de la présente Convention, les Parties contractantes s'engagent à se donner mutuellement, et dans le plus bref délai possible, connaissance de toutes les lois et règlements actuellement en vigueur, concernant les droits des auteurs sur la propriété littéraire et artistique, de même que des changements qui pourraient survenir sur ces matières dans la législation des deux pays.

Les Parties contractantes se réservent en même temps la faculté d'apporter d'un commun accord, à la présente Convention, toute modification dont l'expérience viendrait à démontrer l'utilité.

Art. 16. La présente Convention sera mise à exécution deux mois après l'échange de ses ratifications.

Elle restera en vigueur jusqu'au 30 juin 1875. Dans le cas où aucune des Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'échéance de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou

l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncée.

Art. 17. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Karlsruhe le plus tôt possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Karlsruhe le 24 mai 1870.

(L. S.) ARTOM.

(L. S.) FRYDORF.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sottoscritta Convenzione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Firenze, addì diciannove del mese di giugno mille ottocento settanta, vigesimosecondo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE II

Per parte di Sua Maestà il Re Il Ministro Segr. di Stato per gli Affari Esteri VISCOTTI-VENOSTA.

PROTOCOLE.

Les soussignés, en procédant à l'échange des ratifications de la Convention relative à la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, signée par eux le 24 mai 1870, sont convenus, au nom et d'autorité de leurs Gouvernements, de ce qui suit:

Il demeure entendu que les stipulations du 1. article de la Convention du 24 mai 1870, en ce qui concerne la garantie réciproque en Italie et dans le Grand-Duché de Bade de la propriété des œuvres musicales, ne s'appliqueront point à la reproduction mécanique des airs musicaux au moyen de boîtes à musique, orchestrons, orgues de Barbarie ou autres instruments analogues, ce qui fait que la fabrication et la vente de ces instruments ne peuvent être soumises, entre les deux pays, à aucune restriction ni réserve du chef de ladite Convention ou d'une loi sur la matière.

En foi de quoi, les soussignés ont fait dresser le présent Protocole et y ont apposé leurs signatures et les sceaux de leurs armes.

Carlsruhe, le 3 septembre 1870.

(L. S.) ARTOM.

(L. S.) FRYDORF.

Il Numero 5880 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduta la domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione di Colpetrazzo per essere autorizzati a tenere le rendite patrimoniali e la passività della frazione stessa separata da quelle del rimanente del comune di Massa Martana;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Massa Martana, in data 1° agosto 1869 e 30 maggio 1870;

Visto l'articolo 16 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865, Allegato 4;

Vista la legge in data 18 agosto 1870, numero 5815,

APPENDICE

L'AMAZZONE

RACCONTO DI F. DINGELSTEDT

(DAL TEDESCO)

Continuazione — Vedi il numero 276

Raff di Berlino con quel fiore di testa, era un personaggio popolare, chiamato Raffaello in tutti gli studi della Germania. Ecco per qual ragione e perchè a prima vista si riconosca ogni figura anche secondaria del nostro quadro, noi ci siamo dilungati nella sua descrizione. Passeremo più brevemente sull'arringa con cui Herr Raff condusse i visitatori nei vari appartamenti. Era proprio un discorso di prima qualità, perchè l'eloquenza dello sguardo del padre Winter aveva accennato ad una mancia discreta e fors'anche buona. In conseguenza i visitatori vennero ricevuti con tutti gli onori della guerra, furono mostrate tutte le parti della residenza ed in qualità di rinfreschi, goderono della spiegazione accurata ed istruttiva dei tesori del-

l'arte. Tale era il discorso numero uno, ed il giro durò circa trenta minuti. Una mancia soltanto discreta non meritava che un quarto d'ora ed un breve discorso numero due; mentre al segnale di mancia meschina con un'alzata di spalle ed una mossa sdegnosa del labbro, o si rifiutava l'ammissione o si mostrava soltanto la sala degli allievi, senz'eloquenza d'alcuna specie e per non più di cinque minuti.

Dopo aver condotto la presente brigata nelle numerose sale e negli studi, Herr Raff alla fine mostrò il capolavoro di Roland, il Circo Massimo, di cui il più anziano degli allievi Herr Stark stava facendo una copia. Per un tempo gli stranieri rimasero muti ed estatici dinanzi al quadro, quindi scoppiò una tempesta di esclamazioni — Che ricchezza di composizione! Che brillanti colori! Un nuovo regno animale! Carino quel fanciullo! Il martire, che angelo! — Per cui Herr Raff con modesta compiacenza s'interpose, dicendo:

— Noi abbiamo dovuto fornire sei copie di questa pittura. Ora Herr Stark sta facendo l'ultima che il maestro permette di prendere, attesochè egli dice: « Non intendo di fare concorrenza a Rantz. » Ciò a dire che non vuole che il suo quadro abbia tante riproduzioni quante sono le rappresentazioni del domatore di belve, Rantz, in tutte le città d'Europa.

E con evidente amore per quest'opera che era la principale dello studio, l'ex-domatore

diede sfogo al suo entusiasmo in una parlata piena di calore. Disse in qual modo aveva conosciuto personalmente i vari animali, e ritornando all'antico mestiere narrò la loro storia; senza intralasciare la circostanza così onorifica, che la sua propria testa era stata collocata in prima linea sul corpo dell'edile romano che dirigeva lo spettacolo. Questa volta la barba aveva il suo colore naturale. Il giovine cristiano, era l'allievo favorito del maestro, che il tifo aveva portato via nel fiore degli anni. Roland lo aveva dipinto di memorie, anzi si può dire col cuore; e durante quel lavoro niuno era ammesso nella torre, neppure Raff stesso. Ecco una memoria funebre che pochi principi della terra possono ottenere, e che è l'effetto dell'amore e dell'arte combinati assieme.

Con questa riflessione sentimentale Herr Raff terminò togliendosi bruscamente il fez e dicendo:

— Non abbiamo per ora altri quadri da mostrare alla compagnia; noi non ne teniamo in magazzino. Appena finiti se ne vanno come i pani dal fornajo.

Il Padre Winter guardò l'orologio, erano le undici; tempo di ritirarsi. E Roland? Dove? Roland? Avere fatto un sì lungo viaggio senza vedere il personaggio principale, era come andare a Roma senza vedere il papa; assolutamente impossibile. La dama della Città Anseatica si fece coraggio, e disse che aveva una lettera da Brema pel maestro, e pregava di essere am-

messa nella torre. Il Padre Winter si scusò perchè sapeva che il maestro era poco disposto a dare udienze. Raff parlò d'una lezione, durante la quale non doveva essere disturbato. Herr Stark, il buon allievo, ebbe compassione della supplicante, prese la lettera dalla di lei mano tremante e scomparve. Passò un minuto d'ansietà per la figlia del Vesper dagli occhi azzurri, e per lo zio, o qualche cosa di simile, che le serviva di guardia d'onore. Ella non voleva andarsene senz'averlo veduto. Gli altri stranieri la incoraggiavano, sperando di penetrare sotto la di lei scorta nel sacro recinto. Ad un tratto la porta si riapre. Herr Stark apparisce, fa un segno. Evviva! Herr Roland l'invita! Quale fortuna!

CAPITOLO II

Maestro ed Allievo.

La bella che si dichiarava pubblicamente sì fortunata, ebbe la sfortuna per la seconda volta di fare i suoi graziosi saluti alla persona cui non andavano. Il personaggio rivarito, di età piccchè matura, si alzò dal seggiolone quando essa entrò cogli altri, fece un inchino stentato, e col garbo della noia mostrò colla mano un altro signore, il quale in quell'istante emergeva da una vasta tenda che separava la camera della torre. La perplessa donzella dopo aver sprecato invano il suo entusiasmo si mise da parte cogli occhi abbassati a terra. Era confusione

degli sbagli precedenti, ed effetto della presenza di Roland? Quest'ultima supposizione non è impossibile; e potrebbe accadere anche alle nostre belle lettrici, le quali dopo avere per un intero capitolo inteso parlare d'un genio originale, si trovassero al principio del secondo in presenza d'un individuo d'apparenza affatto ordinaria. Nessuna traccia di raffalesca gioventù, nè di chioma inanellata; neppure il maestoso contegno d'Alberto Durer in una barba virile alla foggia di Raff, in lui appariva. Nè un vestimento alla turca, nè l'artistica blouise col cappello a larga tesa; nulla di tutto ciò! Una faccia, una figura, un vestito erano a lei dinanzi che possono essere portati da migliaia di mortali senz'essere immortali. E per evitare ulteriori sbagli è meglio di copiare qui addirittura i distintivi personali dell'ultimo passaporto del nostro eroe.

Età trentacinque anni (ci sembra d'intendersi un sospiro di donna con un: già trentacinque!). Statura media, capelli castagni corti, fronte alta, occhi grigi, naso ordinario, bocca media (nuovo sospiro), barba rassa, mento forte, tinta sana, marche particolari nessuna; vestito grigio, scarpe di vitello; firma del portatore — Roland — Senza nome di battesimo nè aggiunte; tale quale si trovava nei quadri, mancante persino di eccentricità calligrafica. Povero grand'uomo! Ed ancora più povera lettrice!

Consoliamoci però, che esaminando più at-

Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico. La frazione di Colpetrazzo è autorizzata a tenere le proprie rendite patrimoniali e le passività separate da quelle del rimanente del comune di Massa Martana, in provincia di Perugia.

I confini territoriali di detta frazione restano stabiliti giusta i limiti ed a seconda dei numeri di mappa segnati nella pianta topografica del comune di Massa Martana, redatta dall'ingegnere capo della provincia, signor Bucci, in data 28 agosto 1870, che sarà d'ordine Nostro vidimata dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 7 settembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Il N. 5881 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Veduta la domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione Isola di Fano, diretta ad ottenere la separazione del patrimonio e spese della frazione stessa da quelle del rimanente del comune di Fossombrone;

Vista la deliberazione emessa dal Consiglio comunale di Fossombrone, in data 23 ottobre 1869;

Visto l'articolo 16 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865, Allegato A;

Vista la legge 18 agosto 1870, numero 5815, Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La frazione Isola di Fano è autorizzata a tenere le proprie rendite patrimoniali, le passività e le spese separate da quelle del rimanente del comune di Fossombrone, in provincia di Pesaro Urbino.

I confini territoriali dell'anzidetta frazione restano stabiliti giusta i limiti tracciati nella pianta topografica redatta dal perito censuario Cleodonio Costantini, in data 1° aprile 1870, che sarà d'ordine Nostro vidimata dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 1° settembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

S. M. sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici con decreti in data 15 settembre 1870 si è degnata fare le seguenti nomine nell'Ordine della Corona d'Italia:

A cavalieri:

Santi Roberto, segretario di 1° classe nel Ministero dei lavori pubblici; Donato-Salveti Giambattista.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze con decreti in data 15 settembre 1870:

A cavalieri:

Panzeri Antonio, presidente della Commissione provinciale d'appello per le imposte dirette di Lecce;

Della Cella Riccardo, presidente della Commissione consorziale per le imposte dirette di Bobbio.

Sulla proposta del Ministro della Guerra con decreti in data 18 settembre 1870:

A cavalieri:

Montesperelli conte Cesare, già capitano nel R. esercito; Riisch Francesco, già capitano nell'arma dei carabinieri Reali.

tentamento la fronte qualificata nel documento ufficiale di « alta » si vede che ha una bella curva, la bianchezza dell'avorio ed un contorno uniforme di lussureggianti capelli. L'occhio, grigio davvero, ma profondo e circondato da magnifiche sopracciglia, sta come un lago nel mezzo di rocce e di foreste. Il naso della specie ordinaria, né greco, né romano, né circassiano, né patagonico, è stupendamente cesellato. La punta aguzza indica il pensatore, la flessibilità delle narici mostra un temperamento sanguigno ed alquanto sensibile. Intorno alla bocca « media », parte espressiva del volto, da molti senz'arte, o con mol'arte coperta di peli, si espande un sorriso capace in certi momenti di volgersi in allegrezza infantile. Alcune delicate linee d'ironia s'aggirano piacevolmente qua e là, come serpenti tra le rose, e sembrano dire: Badate: sappiamo mordere, ma a tempo, solo quando c'è provocazione. Il mento forte indica energia di volontà e risoluzione prossima in certi casi all'ostinazione. Aggiungendo per ultimo che la figura benché di media statura ha le mosse armoniose ed elastiche, c'è da sperare, che sui segni ufficiali del passaporto del nostro eroe si abbia dato un colorito sufficiente da rendere alla bella lettrice i tratti parlanti del lei ideale. Con voce sonora mista di melodia e di comando, Roland accolse i visitatori; ringraziò la signorina della lettera dell'amico di Breme, esprimendo il dispiacere che il suo studio non po-

RELAZIONE A S. M.

circa il modo con cui procedette il servizio dei viveri presso le truppe nel territorio romano.

SIRE,

Per quella viva e costante sollecitudine con la quale sempre intende al benessere dell'esercito, V. M. non poteva non commuoversi alle acerbe censure che una parte della pubblica stampa ebbe a sollevare contro il servizio dei viveri alle truppe che varcarono il confine romano.

Quando V. M. si degnò di ricorrere su quel proposito il referente, nessuna lagnanza essendo giunta sino allora al Ministero dal comando generale del 4° corpo d'esercito, esso ebbe l'onore d'assicurare la M. V. che, o non esistevano i motivi dai quali moverano le critiche, o pur esistendo, non erano tali da compromettere menomamente il benessere dell'esercito.

Nullameno, e perchè troppo importava soddisfare alle premure da V. M. manifestate, e perchè perduravano e si succedevano anche più vivamente le censure, il referente, al quale era stato appunto allora segnalato con telegramma del 18 settembre dal comandante generale del 4° corpo d'esercito il difetto di sale per il rancio della truppa, stimò opportuno di inviare un ufficiale generale presso il comando generale del corpo, con la missione di riconoscere ed accertare il vero stato delle cose, di investigare in qual modo fosse eseguito il servizio dei viveri, se avesse dato luogo ad inconvenienti, e quali, e finalmente le cause alle quali erano da attribuirsi.

E poichè soprattutto predominava supremo il bisogno di raccogliere intiera ed assoluta la verità sui fatti lamentati, il Ministero disponeva che l'ufficiale generale incaricato della missione si potesse in diretta ed immediata relazione cogli stessi comandanti di corpo, e coi capi di servizio per raccogliere le non dubbie, loro testimonianze.

L'inchiesta mise in sodo:

1° Che tutte le truppe ebbero sempre le loro giornaliere competenze di viveri; solamente per la impraticabilità delle strade, per lo scarso numero di carri, per la insufficienza di quelli che si poterono avere dai comuni, e per la rapidità delle mosse, alcune volte le distribuzioni dei viveri alle truppe della 12° e 13° divisione, e della riserva del corpo d'esercito soffrirono forzatamente ritardi, talvolta anche notevoli.

2° Che per alcune imprevedute contrarietà sopraggiunte nei trasporti sulle ferrovie, contro le quali l'impresa dei viveri avrebbe però dovuto premunirsi, ed a cui la Intendenza militare non potè porre riparo in modo completo per mancanza di risorse locali, il sale fu distribuito in misura piuttosto scarsa ad una divisione in un giorno, fu distribuito con alquanto ritardo a due divisioni parimenti in un giorno, e mancò completamente ad una divisione ed alla riserva del 4° corpo per due giorni.

3° Questa condizione di cose fu altresì cagione che alcuni ufficiali incontrarono difficoltà a procurarsi il vitto dalla Impresa, la quale non mancò per altro di secondare, ogniquivolta fu possibile, le domande, che essi facevano, dei generi che l'Impresa stessa doveva avere, ed ebbe sempre per il soldato.

Furono questi soltanto gli inconvenienti verificatisi, i quali, per quanto sieno a deplorarsi e debbano servire di utile ammonestramento, non ebbero tuttavia alcuna grave conseguenza, nè potevano perciò porgere motivo a così vive censure della pubblica stampa.

Se poi, oltre ai fatti incontestabilmente dimostrati dall'inchiesta, volessi tener conto che le truppe occupavano paesi affatto privi di tutte quelle risorse alle quali si ricorre negli improvvisi bisogni per sopporre al sostentamento delle truppe, non sarà difficile lo ammettere che contro taluni dei lamentati inconvenienti non poteva valere la forza della volontà, e la operosità infaticabile spiegata da quanti erano preposti alla bisogna.

Esaminando ora quali possano essere state le cause dei ritardi nelle distribuzioni, emerge che desse trassero la loro principale origine dalla incalzante premura, e dal modo incompleto con cui furono organizzati i vari servizi e segnatamente quello dei trasporti.

V. M. non ignora a quali ristrette proporzioni la prevalente necessità delle economie e la conseguenti riduzioni recate nel bilancio della guerra avevano circoscritti i mezzi di cui poteva disporre l'Amministrazione militare.

Era quindi a temersi che, al sopraggiungere inopinato di quelle vicende che obbligarono a mobilitare una gran parte dell'esercito, l'Amministrazione militare si trovasse così più importanti servizi amministrativi non in istato di es-

sere prontamente e quasi improvvisamente ordinati sul piede mobilitato.

Ed in vero, pur riunendo tutti i mezzi di cui poteva disporre, e valendosi della maggior premura delle eccezionali risorse concesse per la circostanza dal potere legislativo, l'Amministrazione militare non potè trovarsi assolutamente in grado di provvedere alla prontezza che era desiderabile le divisioni destinate ad occupare il territorio romano, e molte altre che contemporaneamente si mobilitavano in altre parti del Regno di quella quantità e qualità di mezzi di trasporto che erano strettamente indispensabili.

A queste sole circostanze sono adunque unicamente dovuti gli inconvenienti constatati, poichè impedirono che i vari servizi si trovassero al bisogno perfettamente ordinati.

E siccome nelle censure che si mossero per gli inconvenienti sovra accennati, il giudizio sui fatti non può che direttamente anche ricadere sulle persone che vi ebbero parte principale, così il referente crede conforme ad equità il segnalare alla M. V. come l'ufficiale generale che procedette all'inchiesta abbia chiuso il suo rapporto dichiarando che se gli inconvenienti non furono molto gravi e non produssero funeste conseguenze lo si deve agli sforzi di intelligenti attività dei funzionari incaricati dei servizi amministrativi.

Il Ministro: Ricordi.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Distinta delle 1592 obbligazioni al portatore create col decreto 31 ottobre 1849 (Toscana), legge 4 agosto 1861, Elenco D, num. 11, comprese nella 21° estrazione che ha avuto luogo in Firenze il 1° ottobre 1870.

Table with 10 columns of numbers representing bond serial numbers and values.

Table with 10 columns of numbers representing bond serial numbers and values.

Table with 10 columns of numbers representing bond serial numbers and values.

Le suddette obbligazioni cessarono di fruttare, con tutto dicembre 1870, a beneficio dei proprietari, ed il rimborso dei capitali rappresentati dalle medesime, in un col premio del dieci per cento assegnato a ciascuna obbligazione estratta, avrà luogo a cominciare dal 1° gennaio 1871, contro restituzione delle obbligazioni corredate della decote dei semestri posteriori a quello che scade il 31 dicembre 1870, avanti i numeri 43 al 51 inclusivi.

Numeri delle obbligazioni comprese in antecedenti estrazioni, non ancora presentate per il rimborso del capitale.

Table with 10 columns of numbers representing bond serial numbers and values.

Firenze, il 1° ottobre 1870.

Il Direttore capo della 3° divisione SINDONA.

Pel Direttore Generale L'Isolatore Generale: G. GARBARI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Un manifesto del municipio di Firenze avvisa i famiglie che le ammissioni alle scuole diurne elementari maschili e femminili avranno principio il 15 corrente e dureranno a tutto il 31 dalle ore 9 antimeridiane alle ore 3 pomeridiane.

Le ammissioni alle scuole serali elementari ed alle scuole per le adulte avranno principio il 2 novembre prossimo e dureranno a tutto il 12 dello stesso mese. Le lezioni avranno principio nelle scuole maschili e femminili diurne il 3 novembre.

Per le scuole serali e per le scuole delle adulte il principio delle lezioni sarà annunciato con opportuno avviso.

Ieri mattina, dice la Nazione d'oggi, ebbe luogo all'Intendenza di finanze il pubblico incanto della bella fattoria demaniale di Passignano in Val di Pesa, Essa è divisa in 39 poderi, ha del bel boschi immensi ed un gran castello nel centro della fattoria. L'incanto fu aperto a lire 865,542. La fattoria venne aggiudicata alla contessa Teodora Dziedzycka per la somma di lire 912,000.

Il Giornale di Sicilia del 5 ha ricevuto dal direttore del R. Osservatorio di Palermo la seguente lettera:

Palermo, mattina del 5 ottobre 1870.

Ill.mo signor Direttore, Questa mattina alle ore 9, minuti 20, secondi 57 precise, tempo medio di Palermo, fortissime scosse di terremoto hanno spaventato la città. Le prime manifestazioni in senso ondulatorio nella direzione est-ovest, che durarono da circa sette secondi. Indi divennero più intense e violente cambiando nella direzione nord-sud, e durando per circa altri otto secondi, e terminando negli ultimi secondi con un marcato movimento sussultorio. Il fenomeno fu violento tanto da essere generalmente avvertito. Poche secondi prima, sorpreso, aveva veduto il mio cane starsi col muso al suolo. Il mercurio del sismografo si versò per tutte le direzioni, ed i vassellini sotto-

pagnò la brigata alla scala; Rafale, che imlemente riceve una stretta di mano dai vari visitatori, li accompagnò alla porta. Qui il linguaggio simbolico delle occhiate tra Raff e Winter diceva: Appena discreta, giuraddio, è la mancia. Il padre Winter stringendosi nelle spalle rispondeva: « E colpa dell'Amazone. Una presa di congedo? » Herr Raff scosse la testa con certe ondulazioni irritate dalla barba e richiuse la porta con un tintino di fracasso. Il padre Winter riprese la testa della colonna intanto che il francese ammirava il pavone, l'inglese il cane, ed il tedesco le galline del cortile. Ambi i sessi e tutte le nazioni s'accordano nel giudicare Roland né piacevole, né affabile. Brama sospira, perchè l'album portato per rapire l'autografo di Roland se ne tornava privo di tale ornamento. Intanto Roland era ritornato alla sua torre chiudendo l'uscio dietro di sé. Una testolina bruna ed arciocciata si mostrò da dietro la cortina e chiese con voce argentina: « Sono partiti? » L'altro signore rispose stizzosamente: « Grazie al cielo! » Quindi la fanciulla, la silfide, saltando nella stanza, prese il signore per braccio e con voce carezzevole disse: « Solo una mezz'oretta, caro babbo, e poi sei libero. Chi sono questa silfide e questo stizzoso signore? domanderà il lettore; e per compiacere, prima d'andare innanzi col racconto, glieli presenteremo colle dovute formalità.

Hans Enrico Krafft è il solo fondatore, pro-

prietario e direttore della celebre banca commerciale che tiene agenti e corrispondenti nelle città maggiori delle cinque parti del mondo. Egli è riputato l'uomo più ricco della capitale, nella quale fece quarant'anni prima il suo ingresso con un sacco sulle spalle ed un doppio napoleone cucito nella fodera della sua giacchetta. Ora una delle strade della città porta il suo nome e il più grosso prosciocco sul fiamme adorna la prora col suo ritratto. All'infaticabile sua attività, alla intelligenza, e (come egli stesso aggiunge modestamente) alla propria fortuna nelle imprese, il paese deve molte fabbriche, molte pubbliche istituzioni e due strade ferrate. Egli fondò una cassa di risparmio pegli operai; una banca di prestiti pei coltivatori, che l'anno scorso diede un dividendo di diciotto per cento. Due repubbliche dell'America meridionale gli devono l'esistenza, pei prestiti che negoziò in loro favore a prezzi favolosamente bassi, e vantaggiosi alle repubbliche — e forse più a lui stesso. Tali servizi furono giustamente apprezzati; ed i magistrati municipali vollero conferirgli la cittadinanza onorifica. Ma egli rispose che preferiva rimanere qual era, uno dei loro concittadini semplicemente. Più tardi gli fu offerto un seggio nel senato, ed egli ringraziò assicurando che non si intendeva affatto di politica. Egli diceva e ripeteva spesso: « Io non aspiro a divenire una potenza giudicata alla Borsa, né ad ottenere una celebrità

nel commercio mondiale, ma a restarmene Hans Enrico Krafft puramente e semplicemente, tedesco e cittadino cristiano come il mio nome » — Egli non si vanta di ciò in modo da far dubitare della sua sincerità, ma abbastanza da essere creduto. Egli riuscì pure a tenere la sua casa e le sue abitudini in conformità a tale espressione. Krafft è sulla cinquantina, alto della persona, colle membra forti e robuste, colla testa grossa, le mani ed i piedi lunghi, ed una voce ruvida. I capelli gli cominciano a divenir grigi e scarsi alle tempie, ma il suo portamento piuttosto duro non manifesta alcun sintomo d'infirmità senile. Veste tutto l'anno, di bianco l'estate e di nero l'inverno, e perciò questi colori sono considerati alla moda. Non vive che per gli affari, senz'aver tempo per l'amore ed appena pel matrimonio. Malgrado ciò il suo matrimonio ebbe qualche cosa di romantico; il solo tratto nella sua esistenza. Essendo giovane, e relativamente privo di mezzi, rapì la figlia d'una ricca famiglia, che gliene aveva rifiutato il consenso. Ciò accadde molto tempo prima che la sua riputazione nascente riescisse a farlo assolvere; ma in grazia del successo, il mondo gli perdonò più tardi; egli però non si perdonò mai tale scappata. Sua moglie spirò al primo parto, senza poter godere della prosperità del marito.

(Continua)



SITUAZIONE del 30 del mese di settembre 1870

DELLA SOCIETÀ DI CREDITO DENOMINATA

SOCIETÀ GENERALE DI CREDITO MOBILIARE ITALIANO con sede in Firenze.

Table with financial data for Società Generale di Credito Mobiliare Italiano, including sections for Capitale sociale nominale, Attivo, and Passivo.

COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

Atto di 10 novembre prossimo è aperto il concorso alla condotta medico-chirurgica di questo comune, rimasta vacante per la renunzia del dottor Cesare Benvenuti...

più lungo occorrerà il permesso della Giunta; in qualunque caso dovrà provvedere a tutte le spese alla rappresentanza ed al servizio con altro medico-chirurgo di soddisfazione del sindaco...

8° Prestarsi alle visite necroscopiche nel paese, per le quali è accordata l'annua retribuzione di lire 40. 9° In caso di renunzia o dimissione darne avviso all'ufficio municipale tre mesi prima.

10° I concorrenti sono invitati a far pervenire all'ufficio municipale in plico affrancato le loro istanze in carta bollata da cent. 55, corredate coi relativi diplomi di matricola, fede di nascita, attestato di sanità e di buona condotta, entro il 10 novembre prossimo.

Rocca San Casciano, dal municipio, li 2 ottobre 1870. Il Sindaco: A. BERTI.

SOCIETÀ ANONIMA DEI PONTI DI FERRO SOSPESI SULL'ARNO presso Firenze

Il sottoscritto rende pubblicamente noto ai signori azionisti della Società suddetta che, in ordine alla deliberazione del Consiglio di questo giorno, a cominciare dal 12 corrente sarà pagato il Dividendo dello spirato semestre a tutto il 31 agosto ultimo dai signori Schiavetti e Turri, cassieri, aventi banco al n. 10, via del Proconsolo.

Firenze, 6 ottobre 1870

L'Amministratore Avv. GIUSTINIANO BONCI.

COMPAGNIA REALE DELLE FERROVIE SARDE

Si notifica che dietro autorizzazione impartita dal Governo Italiano gli azionisti della Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde sono convocati in adunanza generale straordinaria alle ore due pomeridiane di martedì 18 corrente ottobre a Terminus Hotel, Cannon street in Londra, allo scopo di prendere gli opportuni concerti relativi alle disposizioni contenute nella Convenzione stipulata col Governo Italiano il 24 marzo 1869...

Per essere ammessi all'Adunanza ed aver diritto di votare gli Azionisti devono cinque giorni prima dell'Adunanza stessa depositare i Certificati delle loro Azioni all'Ufficio della Compagnia in Firenze, o presso il signor Cesare De Tivoli al N. 1 Great Winchester street Buildings in Londra...

D'ordine del Consiglio di Amministrazione U. DE TIVOLI, 1, Great Winchester street Buildings E. C.

Avviso.

Per la morte dei due notari senesi ser Antonio Rotellini risieduto in Castel del Piano, e ser Leonardo Vecchioni, risieduto in Massa Marittima, luoghi compresi nel circondario della già Rota di Grosseto, oggi tribunale civile e correzionale di detta città, rimangono vacanti due posti di notaro di numero in detto circondario, sotto la dipendenza di quest'Archivio.

Il ff. di Soprintendente Dott. GIOV. BATT. TOLONI.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BASILICATA

Avviso d'asta per il taglio d'alberi nel bosco grande di Forenza.

Si rende noto al pubblico che nel giorno 20 del corrente mese di ottobre, alle ore 12 meridiane, si procederà ai pubblici incanti ad estimazione di canola vergine, in una delle sale di questa prefettura, innanzi al signor prefetto o un suo delegato, coll'intervento del signor sindaco di Forenza, qual rappresentante il municipio interessato per la vendita di n. 24,000 alberi di roveri e cerri di alto fusto esistenti nel bosco detto Grande, di proprietà del prodotto comune.

La pubblica gara sarà aperta alle basi dell'offerta del signor S. A. Loria per la somma di lire 16 per ogni pianta, e quindi complessivamente per L. 384,000, con i patti e condizioni stabilite in detta offerta, e nelle deliberazioni del Consiglio comunale in data dei 25 marzo 1868, 12 giugno, 14 luglio e 21 settembre 1870.

Potenza, 1° ottobre 1870. Il Segretario capo: FRANCO.

BANCA AGRICOLA NAZIONALE

Sede in Firenze, via Cavour, n. 4

AVVISO.

Il Consiglio d'Amministrazione, valendosi delle facoltà concesse dalla legge 21 giugno 1869, n. 1559, sul credito agricolo, ha con approvazione del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, e previo il relativo deposito di rendita italiana presso la regia cassa di deposito e prestiti, effettuata l'emissione di buoni agrari nelle seguenti categorie:

- da L. 30 e L. 100 in carta rosa. da L. 40 e L. 250 in carta verde. da L. 50 e L. 500 in carta gialla. da L. 1000, in carta bianca.

La cassa della sede è aperta tutti i giorni dalle 10 ant. alle 3 pom. per il cambio a vista dei buoni agrari e dei biglietti all'ordine.

Firenze, 3 ottobre 1870. LA DIREZIONE.

Avviso.

Con atto fatto avanti la pretura del mandamento di Campi Bisenzio nel dì 6 stante, debitamente registrato a Firenze lo stesso giorno, trascritto ed affisso presso il tribunale civile II, di tribunale di commercio in questa città, Carlo del fu Giuseppe Benelli, domiciliato a Celenzano, emancipò a tutti gli effetti del Codice civile e di commercio il proprio figlio Oreste Benelli, in età di oltre anni 19, affinché esercitasse da per se solo il commercio di calzoleria e pellami d'ogni genere in detto luogo, essendosi da tale commercio lucrato detto Carlo Benelli emancipante.

Firenze, li 7 ottobre 1870.

Avviso.

La contessa Anna San Giorgio, abitante in via della Pergola, n. 26, piano secondo, rende pubblicamente noto che essa paga tutto quello che occorre per la di lei famiglia a pronti contanti, e dichiara che non riconoscerà verun debito, fatto in suo nome.

Firenze, 7 ottobre 1870. Contessa ANNA DI SAN GIORGIO.

Campi Bisenzio.

Il sottoscritto, rappresentante in Firenze la Compagnia di Assicurazione di Milano, rende pubblicamente noto, per ogni buon fine ed effetto, di aver ritirato e revocato il mandato col quale aveva nominato a suo incarico nel mandamento di Campi Bisenzio il signor ingegnere Gaspare Bacci di detto luogo.

Firenze, li 7 ottobre 1870. C. NOTINI.

Cassa di Risparmi di Pistoia.

Prima denuncia di un libretto smarrito segnato di n. 9044, sotto il nome di Beneforti Debora, per la somma di L. 175.

Quando non si presentino alcuno a vantare diritti sul suddetto libretto, sarà dalla cassa riconosciuto creditore il denunciante.

Li 5 ottobre 1870. 3268

Cassa di Risparmi di Pistoia.

Prima denuncia di un libretto smarrito segnato di n. 1103, sotto il nome di Costantino Secchi, per la somma di L. 336.

Quando non si presentino alcuno a vantare diritti sul suddetto libretto, sarà dalla cassa riconosciuto creditore il denunciante.

Li 5 ottobre 1870. 3269

Sunto di sentenza.

Si notifica alla signora Maddalena Filomena Boschetti, assente, che nella causa promossa contro la stessa da Carolina Boschetti, patrocinata dal cav. Giuseppe Duqueno e con domicilio elettivo presso di esso in Milano, via Fattori, n. 7, fu emanata la sentenza 26 febbraio 1870, n. 1803, del R. tribunale civile e correzionale di Milano, colla quale fu dichiarato essere ammissibile la domanda dell'attrice Carolina Boschetti, diretta ad ottenere la dichiarazione d'assenza della Maddalena Filomena Boschetti, e venne commesso alla giudicatura del mandamento 8° di Milano di assumere le relative informazioni.

Copia di detta sentenza venne notificata all'ultimo domicilio della Maddalena Filomena Boschetti (CC. SS. di P. Venezia di Milano, n. 81), e la presente copia viene qui inserita per gli effetti degli articoli 23 e 24 Codice civile. 2760

14° Estrazione del prestito della Provincia di Salerno seguita nel giorno 1° ottobre 1870.

Table with columns for numbers and amounts, listing the results of the 14th extraction of the loan of the Province of Salerno.

Per copia conforme: Il Segretario NICOLA NOLA.

Editto.

Si notifica a Domenica Formentini recite Formenti vedova Siratico, e ad Angela Tormentini recite Formenti Susanna di qui, ora d'ignota esistenza e dimora, non che agli ignoti loro rappresentanti che il nobile cav. Bernardo Barozzi coll'avv. Barozzi produce in loro confronto la posizione 6 settembre corrente sotto pari numero, per cancellazione di vincolo sopra cartelle del debito pubblico, per la complessiva rendita annua di italiane lire 1125, e che con ordinario decreto si fa intimare all'avvocato di questo foro dottor Salvognini, il quale si è destinato in loro curatore ad actum, essendosi sulla medesima fatta la risposta alla termine di giorni 90, sotto le avvertenze di legge.

Incumberà quindi ad essa Formenti e loro rappresentanti il far giungere al curatore loro deputato in tempo utile ogni creduta eccezione, oppure scegliere e partecipare al tribunale altro procuratore, mentre in difetto dovranno assolvere a se medesimi le conseguenze della propria inazione.

Che il presente si pubblichi e si affigga nei luoghi soliti e si inserisca per tre volte nella Gazzetta Ufficiale del Regno a cura della parte attrice.

Dal Regio tribunale provinciale, sezione civile. Venezia, 9 settembre 1870. 3203 Dott. BARBARO.

Dichiarazione d'assenza.

Il tribunale civile di Chiavari, con provvedimento reso il 3 agosto 1870 ad istanza di Angela Rossi fu Giovanni Battista vedova di Giovanni Battista Passagno di Reppia, dichiarava l'assenza del di lei figlio Antonio, pure dimorante a Reppia, comune di M. Chiavari, 13 agosto 1870. 2890 O BIGNARDELLO, PROC.

Avviso interessante.

Si rende noto a chiunque possa avere interesse che Pietro Ciarni e Comp., in conformità dell'avviso pubblicato in questa Gazzetta il 4 ottobre 1870, n. 273, acquistò liberamente in compra da Marianna e Carlo coniugi Biocchieri, tutto il mobiliare, stuoie, attrezzi, arnesi, ecc. esistenti nella fabbrica di birra, fuori la porta alla Croce, a Varlungo, nella villa Chiericotti.

Chiunque possa vantare crediti o

diritti sia sugli oggetti della suddetta fabbrica che sopra a quelli del magazzino in piazza dei Peruzzi, si presenti giudizialmente dal sottoscritto al suo studio in via Santa Margherita, n. 7 (Firenze), prima del 31 quindici corrente, giorno stabilito per il pagamento degli oggetti medesimi, ne è munito del coniugi Biocchieri. Tanto si rende di pubblica ragione a tutti e per tutti gli effetti. Firenze, li 7 ottobre 1870. 3280 A. G. PAOLI.

Avviso.

Il sottoscritto Giuseppe di Pietro Frosini di Pistoia ha inteso a Tommaso del fu Giuseppe Nasti, colono disdetto al podere di C'essa o Calona nel popolo di Sant'Amato, comunità di Porta San Marco, di comprare e vendere bestiame senza l'espresso di lui consenso in scritto. Pistoia, 7 ottobre 1870. 3287 GIUSEPPE DI P. FROSINI.

Estratto d'annatazione a bando venale.

Al seguito della sentenza proferita dal tribunale civile di Arezzo nel dì 29 settembre prossimo passato, registrata con marca da lire 10, alla pubblica udienza che dal tribunale predetto (sezione delle ferie) sarà tenuta la mattina del ventiseiesimo ottobre 1870, a ore dieci, sarà proceduto al quinto incanto per la vendita dei beni sulla istanza della signora Francesca Sericopi ne' Capri, proprietaria domiciliata a Firenze, rappresentata da messer Marco Biondi, cessati in danno di Girolamo, Gaetano, ed Antonia figli ed eredi del fu Domenico Fiesli, possidenti domiciliati a Fojano della Chiana, rappresentata quest'ultima, per l'assente, dal di lei mandatario generale signor Giuseppe Signorini, possidente domiciliato in detto luogo, e consentienti in una casa situata in F. jano della Chiana, sul prezzo del quale furono inutilmente esposti in vendita nell'indicato dì 29 settembre, dibassato di un decimo, e così per la somma di lire italiane 1645 03, ed alle condizioni tutte di che nel bando venale del dì 23 aprile 1870, registrato con marca da lire 10. Dal tribunale civile di Arezzo. Li 5 ottobre 1870. 3260 PAOLO SANDELLI, CADC.

Omologazione di concordato.

Con sentenza del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio, del 2 settembre ultimo scorso, è stato omologato il concordato posto in essere dal fallito Francesco Bellasi e la maggioranza dei di lui creditori, e dichiarato il fallito stesso scusabile. 3270 Dott. DANTE FREZZINER.

Omologazione di concordato.

Con sentenza del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio, del 5 ottobre stante, è stato omologato il concordato stipulato dalla fallita ditta Domenico Carpena colla maggioranza dei di lei creditori, e sono stati dichiarati scusabili i rappresentanti la ditta stessa Marco, Angiolo, e Andrea Carpena. 3271 Dott. DANTE FREZZINER.

Omologazione di concordato.

Con sentenza del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio, del 5 ottobre stante, è stato omologato il concordato stipulato dal fallito Matteo Ferrelli di Prato colla maggioranza dei di lui creditori, e contemporaneamente è stato il medesimo dichiarato scusabile. 3272 Dott. DANTE FREZZINER.

CONVITTO CANDELLERO.

TORINO - VIA SALUZZO, N. 33. XXVI ANNO. Col 10 prossimo novembre si riaprirà il corso preparatorio agli Istituti militari ed alla Regia Scuola di Musica e si cominceranno le scuole tecniche ed il 1° anno d'istituto tecnico. 3013

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Avviso d'asta per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 ant. del giorno di giovedì 20 ottobre 1870, in una sala della prefettura di Ancona, alla presenza di uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo miglior offerente dei beni infradescritti, rimasti inventati nell'incanto tenutosi il 7 giugno 1870. L'apertura delle schede si effettuerà alle ore 11 antimeridiane precise.

Condizioni principali.

- 1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete e separatamente per ciascun lotto. 2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in plico suggellato, la quale dovrà essere stesa in carta da bollo da lire una. 3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito o del contemporaneo deposito del decimo del prezzo per quale è aperto l'incanto, da farsi nei modi e termini dalle condizioni speciali del capitolato.

Table with columns for lot number, location, description of goods, surface area, value, deposit, and price. Includes details for lots 204 and 203 in Osimo.